



AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO IN FORZA DI VIGENTE CONTRATTO DI CONCESSIONE/CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIERI – ANNO 2025

1. Finalità e Oggetto dell'Avviso

1.1. Con Deliberazione di Giunta Comunale verbale n. 229 del 12/11/2025 è stato approvato il presente Avviso pubblico, finalizzato all'assegnazione di contributi economici ai soggetti gestori di impianti sportivi (con esclusione di palestre/impianti scolastici) del territorio comunale in forza di vigente contratto di concessione/convenzione con il Comune di Chieri, al fine di favorire gli investimenti nell'impiantistica sportiva presente sul territorio comunale per migliorarne l'efficienza, l'accessibilità e la sicurezza, incentivare la fruibilità degli impianti quali luoghi di aggregazione e coesione sociale, garantire una adeguata manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo del territorio comunale, mitigare l'impatto economico derivante dai maggiori costi di gestione degli impianti, nonché sostenere i gestori nel far fronte a spese di organizzazione di particolari attività o iniziative di rilievo che incrementano la fruizione degli impianti stessi;

1.2. Il presente Avviso disciplina i termini, le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi economici ai soggetti di cui al paragrafo 2 del presente Avviso.
La concessione dei contributi è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, efficacia ed efficienza.

1.3. I contributi verranno assegnati in ragione dell'entità delle spese e costi sostenuti e/o programmati, corredata da adeguata documentazione a supporto, nel limite massimo delle disponibilità finanziarie che l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, riterrà di stanziare a favore dei soggetti richiedenti ammessi a contributo.

2. Soggetti ammessi a presentare domanda

2.1. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i soggetti gestori di impianti sportivi (con esclusione di palestre/impianti scolastici) del territorio comunale in forza di vigente contratto di concessione/convenzione con il Comune di Chieri, purché in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente Avviso:

- essere in regola con gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi;
- non essere incorso in inadempimenti gravi nei confronti del Comune di Chieri per quanto attiene agli obblighi previsti dal vigente contratto di concessione/convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.

2.2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al presente Avviso. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.

2.3. Per i soggetti richiedenti che abbiano una posizione debitoria nei confronti del Comune

di Chieri, salvi i casi di rateizzazione debitamente approvati e correttamente adempiuti, l'Ente procederà d'ufficio alla compensazione tra il contributo eventualmente concesso e la somma a debito pendente, liquidando al beneficiario la sola differenza residua in positivo.

2.4. Ai sensi del presente Avviso, la presentazione della domanda di contributo è riservata esclusivamente ai soggetti gestori degli impianti sportivi come definiti al paragrafo 2.1, specificando che, nel caso in cui i soggetti gestori siano riuniti in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), l'unico soggetto abilitato alla presentazione della domanda di contributo è il soggetto mandatario.

2.5. Il soggetto richiedente è il solo titolare del rapporto con l'Amministrazione e di tutti gli oneri relativi al presente Avviso.

2.6. L'Amministrazione interagisce esclusivamente con il soggetto richiedente e, pertanto, rimane estranea ad ogni tipo di accordo - anche economico - che dovesse intercorrere tra soggetto richiedente ed eventuali soggetti terzi.

3. Spese ammesse a contributo

3.1. I contributi saranno assegnati ai soggetti gestori di impianti sportivi nel territorio del Comune di Chieri che, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, presenteranno domanda di contributo entro il termine indicato al paragrafo 7.1. del presente Avviso.

3.2. I soggetti richiedenti dovranno presentare apposita domanda di contributo, indicando i costi e/o le spese sostenute e/o programmate, corredati da idonea documentazione giustificativa, in uno o più delle categorie di spese ammissibili nelle linee di intervento di seguito delineate.

3.3. La **linea di intervento 1 – Contributi in conto gestione** del presente Avviso, ammette a contributo le seguenti categorie di spese:

a) Maggiori spese di gestione dell'impianto sportivo sostenute nel corso dell'esercizio corrente (per anno solare o anno sportivo) rispetto agli esercizi precedenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate spese ammissibili i costi sostenuti per utenze, assicurazioni, servizi di sorveglianza e sicurezza, smaltimento rifiuti, forniture di prodotti chimici/igienici, costi di igienizzazione e sanificazione straordinaria, ecc.

Con riferimento a questa categoria di spese la documentazione specifica da allegare è la seguente:

- ultimo bilancio approvato dal soggetto richiedente con evidenza dei costi di gestione riferiti all'impianto sportivo oggetto di contratto di concessione/convenzione con il Comune di Chieri;
- relazione che evidenzia e illustra nel dettaglio le voci di costo in aumento che hanno comportato maggiori spese di gestione nell'esercizio corrente rispetto agli esercizi precedenti;
- rendiconto economico di gestione dell'impianto per l'esercizio corrente, corredato da idonea documentazione giustificativa dalla quale si evinca inequivocabilmente che le spese rendicontate ricadono nel periodo definito dal presente Avviso, siano riferite all'impianto sportivo in concessione/convenzione, siano intestate al soggetto gestore dell'impianto,

risultino spese effettivamente pagate alla data di presentazione della domanda (fatture quietanzate, ricevute di pagamento, bonifici, qualsiasi altra pezza giustificativa che si ritenga di produrre a supporto della propria domanda);

- ogni altra documentazione che si ritenga di allegare a supporto della propria domanda.

b) Spese effettivamente sostenute e documentate per eventi, manifestazioni, iniziative o altre attività realizzate nel corso dell'esercizio corrente e concluse alla data di scadenza del presente Avviso, di particolare rilievo sportivo, sociale, educativo, aggregativo, ricreativo o turistico, realizzate presso l'impianto sportivo in gestione e funzionali ad incrementare la fruizione dell'impianto e la sua centralità quale polo attrattivo e aggregativo per l'attività sportiva e fisico-motoria-ricreativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate spese ammissibili:

- costi diretti di personale (personale dipendente o equiparabile, collaboratori esterni) per le risorse umane utilizzate nelle diverse fasi delle attività e impiegate attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione professionale/occasionale e di servizi; comprendono, pertanto, sia costi relativi a personale dipendente dell'organizzazione attuatrice che eventuali collaboratori direttamente impiegati nella realizzazione dell'intervento. I costi connessi alle risorse umane impegnate nelle attività dovranno essere rendicontati a costi reali, senza possibilità di ricarichi, attraverso idonea documentazione di spesa (es. cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente);
- rimborso delle spese per i soci volontari (spese di viaggio, rimborso dei pasti e consumazioni varie, le spese di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 sostenute dai volontari e giustificate con autocertificazione);
- modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative;
- spese di gestione per lo svolgimento delle attività quali i costi per l'acquisto di materiali (inclusi DPI per gli operatori), beni di consumo (articoli di cancelleria, carta, ecc.), spese per affitto di strutture o attrezzature, costi di comunicazione e promozione, che dovranno essere documentati attraverso opportuni giustificativi (fatture, scontrini, bonifici/contabili/ricevute bancarie ecc.);
- spese generali per la pulizia e la sanificazione degli ambienti;
- costi di assicurazione per la copertura di rischi inerenti le attività svolte (da documentare attraverso fatture, scontrini, polizze assicurative, bonifici/contabili/ricevute bancarie ecc.).

Con riferimento a questa categoria di spese ammissibili, la documentazione specifica da allegare è la seguente:

- relazione descrittiva dell'evento/attività, con evidenza della rilevanza sportiva, sociale, aggregativa, educativa, ricreativa o turistica per il territorio e per l'impianto sportivo in gestione e con indicazione di qualsiasi altro elemento o indicatore utile a provare la realizzazione dell'evento/iniziativa (programmazione, date, luogo di svolgimento, numero di fruitori, rassegna stampa, locandine, opuscoli, manifesti, supporti informativi e altro materiale);
- bilancio consuntivo specifico dell'iniziativa, con indicazione dettagliata delle spese sostenute per ciascuna singola voce di costo e relative pezze giustificative;
- documenti giustificativi (fatture e/o scontrini fiscali, ecc.) delle spese

sostenute, debitamente quietanzati e intestati al soggetto richiedente, sostenute nel periodo di attuazione del progetto e chiaramente riferite al progetto oggetto di richiesta di finanziamento;

- ogni altra documentazione a supporto della propria domanda.

c) Spese determinate da mancati introiti finalizzati a consentire la fruizione dell'impianto da parte di particolari categorie di soggetti deboli/svantaggiati e/o da parte di realtà associative locali senza fine di lucro, per favorire l'accesso all'impianto a categorie meritevoli di sostegno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate spese determinate da mancati introiti ammissibili l'applicazione di tariffe ridotte o esenzione totale rispetto al tariffario ordinario a favore di persone con disabilità, nuclei familiari a basso reddito, anziani, organizzazioni no profit locali, per l'organizzazione di attività di aggregazione e coesione sociale, anche non sportive.

Con riferimento a questa categoria di spese ammissibili la documentazione specifica da allegare è la seguente:

- relazione descrittiva dal quale si evincano in modo chiaro e inequivocabile i mancati introiti per il soggetto richiedente e gli utenti/realtà associative favoriti nella fruizione dell'impianto;
- eventuale idonea documentazione giustificativa a comprova di quanto evidenziato nella relazione descrittiva di cui sopra.

d) Spese per interventi di manutenzione ordinaria dovuti ad eventi imprevedibili/calamità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate spese ammissibili:

- spese per rimozione di detriti e fango da campi da gioco, spogliatoi o aree esterne a seguito di allagamenti improvvisi o esondazioni;
- spese di riparazione urgente di recinzioni o coperture danneggiate da forti raffiche di vento o nubifragi;
- spese per sostituzione di vetri, infissi o pannelli esterni danneggiati da grandinate eccezionali o caduta di alberi;
- spese per ripristino della funzionalità di un impianto idraulico o elettrico secondario a seguito di blackout prolungati o sbalzi di tensione che hanno causato guasti immediati;
- spese per interventi di pulizia e ripristino di aree vandalizzate (graffiti, danni lievi a strutture, malfunzionamento di servizi igienici) in seguito ad atti vandalici per gli importi non coperti da assicurazione.

Con riferimento a questa categoria di spese la documentazione specifica da allegare è la seguente:

- relazione che evidenzia e illustra nel dettaglio gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti, i costi sostenuti e le ragioni straordinarie di tali interventi;
- eventuale idonea documentazione giustificativa a comprova di quanto evidenziato nella relazione descrittiva di cui sopra.

3.4. La **linea di intervento 2 – Contributi in conto capitale** del presente Avviso, ammette a contributo le seguenti categorie di spese:

a) Spese per interventi di riqualificazione, miglioria, efficientamento

energetico, riparazione straordinaria, rinnovamento, manutenzione straordinaria, che il soggetto gestore propone di realizzare direttamente.

Il soggetto richiedente, rispondendo al presente Avviso, può proporre degli interventi di riqualificazione, miglioria, efficientamento energetico, riparazione straordinaria, rinnovamento, manutenzione straordinaria dell'impianto che comportino modifiche strutturali, ampliamenti, installazione di nuove tecnologie o che aumentino significativamente il valore, la produttività o la vita utile dell'impianto.

Deve trattarsi di interventi di entità rilevante e non ricorrente, volti alla messa a norma dell'impianto o al ripristino o al miglioramento della funzionalità di una parte strutturale dell'impianto.

La proposta è sottoposta all'approvazione preventiva di apposita Commissione tecnica in merito all'interesse, agli obiettivi perseguiti ed alla fattibilità e congruità tecnica ed economica del progetto e, laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria, cattiva gestione o carente manutenzione ordinaria, il costo degli stessi sarà posto a carico del soggetto gestore stesso.

Qualsiasi opera o intervento di riqualificazione, miglioria, efficientamento energetico, riparazione straordinaria, rinnovamento, manutenzione straordinaria, realizzato dal soggetto gestore, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Comune.

La realizzazione del progetto è comunque vincolata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze e permessi.

Al termine degli interventi, tutta la documentazione tecnica, certificazioni, fatture e ogni altro atto connesso, dovranno essere trasmessi al Comune.

Migliorie, addizioni, e altre opere realizzate dal soggetto gestore diventeranno automaticamente di proprietà del Comune e non daranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo a favore del soggetto gestore, anche in deroga a quanto previsto agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le spese ammissibili:

- spese per interventi di adeguamento e/o revisione dell'impianto sportivo, nel rispetto delle norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie, comprese spese per eventuali perizie o verifiche tecniche;
- spese per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche funzionali al miglioramento dell'accessibilità dell'impianto;
- spese per interventi a sostegno dell'impiego di fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e migliorare le condizioni di utilizzo dell'impianto;
- spese per interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e/o necessari ad integrare e mantenere in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti, gli impianti tecnologici presenti (impianti elettrici, di illuminazione, idrico-sanitari, fotovoltaici, termici, di areazione, climatizzazione, di sicurezza, di sollevamento);
- spese per altri interventi di riqualificazione, adeguamento e/o miglioria finalizzati a incrementare la fruibilità dell'impianto sportivo e/o a garantire una gestione più efficiente dello stesso.

Il contributo a carico del Comune a copertura di tali interventi, comprensivo degli oneri professionali legati agli interventi stessi, che non costituisce corrispettivo ma mero rimborso delle spese sostenute, è liquidato al soggetto richiedente gestore dell'impianto sportivo previa presentazione della rendicontazione analitica ed all'esito positivo del collaudo.

Qualora intervengano situazioni non prevedibili, o sia comunque opportuno modificare il progetto, il proponente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Per i lavori di riqualificazione, miglioria, efficientamento energetico, riparazione straordinaria, rinnovamento, manutenzione straordinaria proposti, il soggetto gestore, tramite un professionista iscritto all'albo appositamente incaricato, dovrà redigere apposito progetto tecnico definitivo e relativi allegati (elaborati grafici, schede tecniche, relazioni, computo metrico estimativo, crono-programma) da presentarsi, in formato cartaceo e informatico, agli uffici competenti in materia di edilizia privata del Comune di Chieri, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ai fini del rilascio dei vari titoli autorizzativi (Permesso di Costruire, SCIA, CILA e altro).

Il soggetto gestore è tenuto ad eseguire ciascuna opera, contenuta nel succitato progetto tecnico definitivo, entro i termini massimi che conseguono dai vari titoli edilizi, come previsti dalle suaccennate disposizioni di legge.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire e/o di altri titoli autorizzativi. Il soggetto gestore non potrà procedere all'esecuzione dei lavori in assenza delle necessarie autorizzazioni. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del gestore. Il Comune sarà manlevato da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere in cui le singole categorie di lavori siano di importo superiore a euro 150.000,00, prima dell'inizio dei lavori il soggetto gestore deve presentare al Comune l'attestazione SOA, nelle categorie competenti, dell'esecutore degli interventi. Sono a carico del soggetto gestore il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal soggetto gestore tra i professionisti iscritti all'albo, e il costo delle pratiche obbligatorie all'aggiornamento catastale dell'impianto se necessario, per le modifiche eseguite.

Il termine dei lavori dovrà essere comprovato da un collaudo effettuato da tecnico abilitato designato dal Comune con spese a carico del soggetto gestore (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti del Comune o da diverso soggetto individuato dalla medesima). Tutte le opere si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al soggetto gestore alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile.

Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 18.11 Resta inteso che tutte le opere inerenti ad interventi edilizi di qualunque tipologia, effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi non ritenuti conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative

secondo le normative vigenti da parte degli uffici comunali competenti in materia di edilizia privata, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto gestore, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna degli impianti.

A seguito dell'esecuzione di opere, il soggetto gestore dovrà produrre l'attestato di prestazione energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, prima del suddetto collaudo delle opere.

Con riferimento a questa categoria di spese la documentazione specifica da allegare è la seguente:

- relazione descrittiva degli interventi da realizzare;
- piano estimativo dei costi, dettagliato per voci di costo e comprensivo dei costi per spese tecniche ed oneri accessori;
- ogni altra documentazione a supporto della propria domanda.

b) Spese per acquisto di arredi e/o attrezzature sportive durevoli destinati a incrementare la dotazione di capitale fisico o tecnologico dell'impianto sportivo in gestione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le spese ammissibili:

- spese per acquisto di attrezzature sportive omologate necessarie all'espletamento dell'attività sportiva o che migliorano la qualità e la sicurezza delle attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo macchinari per fitness e allenamento, attrezzature specifiche per la riabilitazione, tappeti ginnici, porte da calcio regolamentari, reti e pali a installazione fissa per pallavolo/tennis, reti e pali per porte da rugby/calcio, spalliere, cavalline, gabbie per lancio del disco/martello, blocchi di partenza elettronici, tabelloni da basket ecc.);
- spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o di supporto che migliorano in modo durevole la funzionalità, sicurezza o efficienza dell'impianto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi di cronometraggio elettronico come fotocellule, tabelloni LED per la gestione dei tempi e dei risultati di gara, impianti di rilevazione video-foto finish; impianti audio/video come impianti di amplificazione fissi e altoparlanti e video-wall; sistemi di sicurezza e controllo accessi, come sistemi di video sorveglianza con server dedicati e telecamere ad alta definizione o varchi automatizzati per l'accesso; attrezzature o macchinari per la manutenzione degli impianti, come trattorini tosaerba professionali o macchinari per la pulizia delle piste; componenti mobili o sostituibili di impianti di illuminazione, termici o fotovoltaici);
- spese per acquisto di arredi per palestre o spogliatoi e/o ad ausilio per persone con disabilità motoria, che consentono una maggiore fruibilità e accessibilità dell'impianto, migliorando il buon svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sedute specifiche, panchine per atleti, sollevatori e piattaforme elevatrici, spogliatoi modulari ecc.)

Con riferimento a questa categoria di spese ammissibili la documentazione specifica da allegare è la seguente:

- breve relazione descrittiva degli acquisti in programma e delle ragioni che

- giustificano la spesa;
- preventivi di spesa dai quali si evinca la ricerca di mercato effettuata e/o fatture di acquisto;
- ogni altra documentazione a supporto della propria domanda.

4. Richieste di integrazioni e motivi di inammissibilità della spesa

4.1. Il Comune si riserva di richiedere al soggetto richiedente chiarimenti, integrazioni e/o ulteriore documentazione giustificativa in merito alla domanda presentata.

4.2. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le seguenti spese:

- spese già oggetto di finanziamento o contributo da parte del Comune di Chieri e/o di altri Enti Pubblici (Comune, Regione, CONI, etc.);
- spese non strettamente inerenti le linee di intervento previste nel presente Avviso;
- interessi passivi, sanzioni, penali, spese legali e imposte.

5. Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

5.1. L'assegnazione dei contributi sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle risorse finanziarie che saranno allocate sui pertinenti capitoli del Bilancio dell'Ente. L'assegnazione dei contributi è discrezionale e non sussiste alcun obbligo per il Comune di impegnare l'intero budget disponibile sul Bilancio dell'Ente.

5.2. Con riferimento alle domande di contributo che rientrano nella **Linea di intervento 1** del presente Avviso, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dal competente Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione del Comune, procederà all'assegnazione dei contributi ai soggetti ritenuti meritevoli, esercitando il proprio autonomo potere discrezionale, tenendo conto:

- delle risultanze dell'istruttoria del competente Servizio del Comune;
- della rispondenza degli interventi e attività oggetto di richiesta di finanziamento al Documento Unico di Programmazione e agli altri atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale o, quanto meno, alle finalità dell'ente enunciate nello Statuto.

5.3. Con riferimento alle domande di contributo che rientrano nella **Linea di intervento 2** del presente Avviso, le domande saranno valutate da apposita Commissione tecnica di valutazione che verificherà il possesso dei requisiti prescritti e attribuirà ai soggetti ammessi un giudizio di merito, sulla base dei seguenti criteri:

- Durabilità e ritorno sull'investimento;
- Miglioramento della fruibilità/sicurezza/accessibilità dell'impianto;
- Livello di progettazione tecnica;
- Mitigazione dell'impatto ambientale;
- Coerenza con la programmazione strategica del Comune;
- Congruità economica del piano dei costi/rapporto qualità-prezzo dell'investimento;
- Impatto strategico dell'investimento sull'impianto sportivo;
- Utilità e versatilità dell'investimento per l'attività principale svolta nell'impianto sportivo.

5.4. Le valutazioni di merito della Commissione tecnica di valutazione cui al paragrafo 5.3, debitamente motivate con riferimento ai suddetti criteri, saranno sintetizzate con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi complessivi sintetici:

- eccellente;
- buono;
- adeguato;
- carente.

5.5. Con riferimento alle domande di contributo che rientrano nella **Linea di intervento 2** del presente Avviso, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al paragrafo 5.3., procederà all'assegnazione dei contributi ai soggetti ritenuti meritevoli, esercitando il proprio autonomo potere discrezionale, tenendo conto:

- del giudizio attribuito dalla Commissione tecnica di valutazione;
- della rispondenza degli interventi e attività oggetto di richiesta di finanziamento al Documento Unico di Programmazione e agli altri atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale o, quanto meno, alle finalità dell'ente enunciate nello Statuto.

6. Modalità di erogazione dei contributi

6.1. Ai soggetti richiedenti verrà data comunicazione, esclusivamente all'indirizzo di contatto fornito nella domanda di partecipazione, sia nel caso in cui la domanda sia stata ammessa a finanziamento sia in caso contrario.

6.2. I soggetti richiedenti la cui domanda sia stata ammessa a finanziamento dovranno rispondere alla lettera di assegnazione del contributo con accettazione in forma scritta del contributo assegnato da inviare all'indirizzo PEC protocollo.chieri@pcert.it o via mail semplice a protocollo@comune.chieri.to.it **entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della lettera di assegnazione. In caso di mancata formale accettazione del contributo concesso entro il termine sopra indicato, il contributo economico decadrà automaticamente e non verrà erogato.**

6.3. L'erogazione del contributo assegnato avverrà con le seguenti modalità:

- Linea di intervento 1 - Liquidazione in un'unica soluzione (saldo): l'intero importo del contributo assegnato verrà liquidato in un'unica soluzione;
- Linea di intervento 2 - Anticipazione (Facoltativa): è prevista la possibilità, previa motivata richiesta del soggetto beneficiario, di ricevere un'anticipazione, comunque non superiore al 50% del contributo assegnato, a titolo di acconto. Il saldo verrà erogato previa presentazione della rendicontazione analitica ed all'esito positivo dell'eventuale collaudo. In caso di mancata realizzazione, anche solo parziale, del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalità del presente bando, oppure qualora il progetto non venga ultimato nei tempi previsti e/o non siano state preventivamente comunicate e concordate con gli uffici comunali competenti eventuali modificazioni resesi necessarie per comprovate particolari esigenze, il Comune potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione dell'erogazione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme eventualmente versate ed il pagamento delle utilità economiche concesse.

6.4. Il Comune di Chieri si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'erogazione dei contributi senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

7. Termini e modalità di presentazione delle domande

7.1 La domanda di ammissione a contributo, compilata in ogni parte utilizzando il modello allegato (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno**

01/12/2025, esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- in formato digitale via PEC all'indirizzo Pec del Comune protocollo.chieri@pcert.it;
- in formato digitale via mail semplice all'indirizzo mail protocollo@comune.chieri.to.it;
- con consegna a mani, in plico chiuso e con indicazione del mittente e dell'oggetto, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, Via Palazzo di Città n. 10.

7.2. L'oggetto della mail trasmessa e/o del plico consegnato deve riportare la seguente dicitura: "Domanda di Contributo Avviso Pubblico Impianti Sportivi – [Nome associazione/società sportiva]".

7.3. La presentazione via PEC comporta la trasmissione di file in formato **ESCLUSIVAMENTE .pdf o pdf/A**, necessario per l'archiviazione e la conservazione a lungo termine. Inoltre la dimensione dei file NON DEVE superare i 2 Mb ciascuno e la dimensione totale della documentazione non può superare i 15 Mb complessivi. I documenti composti da più pagine devono essere predisposti in un unico file; non sono ammessi più file relativi a singole pagine di documenti composti da più pagine. In particolare non sono ammessi file in formato immagine, né in formato .rar e non sono consentiti né invii multipli né invii mediante link a siti esterni (es. WeTransfer, Dropbox, etc). L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'esclusione dalla protocollazione delle mail PEC inviate non conformemente.

7.4. Il Comune di Chieri non è responsabile per le istanze inviate mediante e-mail semplice e non ricevute a causa di errori di trasmissione (indirizzo non corretto, spam, ecc.); solo l'invio mediante mail Pec - che equivale ad una raccomandata AR - garantisce l'avvenuto ricevimento dell'istanza attraverso l'automatismo della ricevuta di consegna al mittente, non applicabile agli invii mediante e-mail semplice.

7.5. All'istanza deve essere sempre allegato il documento di identità, in corso di validità, di chi la sottoscrive, ad eccezione dei seguenti casi:

- se l'istanza è sottoscritta digitalmente dal richiedente;
- se l'istanza e la documentazione allegata è inviata utilizzando una mail Pec all'indirizzo mail Pec del Comune.

7.6. Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate irricevibili.

7.7. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo, in caso di invio multiplo verrà presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta.

7.8. Con la presentazione della **domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello (Allegato A – Domanda di partecipazione) compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente o con firma autografa dal Legale Rappresentante dell'ASD/SSD, il soggetto richiedente dichiara, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di essere in regola con gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi, non essere incorso in inadempimenti gravi nei confronti del Comune di Chieri per quanto attiene agli obblighi previsti dal vigente contratto di concessione/convenzione, che il contributo richiesto non sia già stato rendicontato all'interno di altri contributi erogati dal Comune di Chieri e/o di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri Comuni, Enti Pubblici e soggetti privati;

7.9. Il soggetto richiedente, inviando la propria domanda di ammissione a contributo, dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e che accetta le modalità di erogazione delle risorse come previsto dall'Avviso.

8. Trattamento dati personali

8.1. I dati forniti in risposta al presente avviso saranno trattati dalla Città di Chieri nel rispetto del D. Lgs. 163/2003, del D. Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679, secondo quanto previsto nella "Informativa sul trattamento dei dati personali" contenuta nell'Allegato B del presente Avviso.

9. Responsabile del procedimento. Informazioni e chiarimenti

9.1. La responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Sarah Carlucci - Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione.

9.2. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso il seguente Servizio:

- Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione, Via Palazzo di Città n. 10 – 10023 CHIERI, al seguente indirizzo mail: sport@comune.chieri.to.it – dott.ssa Sarah Carlucci.

10. Informazioni sull'Avviso pubblico

Il presente Avviso sarà pubblicato e scaricabile con la relativa documentazione sul sito istituzionale della Città di Chieri www.comune.chieri.to.it.

11. Obblighi relativi alla pubblicazione

11.1. A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

11.2. A partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'Amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000,00 a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Chieri, lì 14.11.2025

L'Incaricata di Elevata Qualificazione
Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione
dott.ssa Rita VANZO
(documento firmato digitalmente)